



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

**Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 167 di data 10/07/2020

OGGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN CINEMA-AUDITORIUM-TEATRO SOVRACOMUNALE DELL'ALTO GARDA E LEDRO, NELL'AMBITO DEL COMPLESSO EX QUISISANA (P.ED. 722 C.C. ARCO) - 1° LOTTO. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.S., CON SEDE A LORIA (TV), ORA CALLALTA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, DICHIARATA FALLITA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CUP F59B10000250007 - CIG 0432711C66
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relazione.

Con determinazione dirigenziale n. 414 di data 11 dicembre 2017 sono stati affidati, mediante procedura ex art. 58.8 della L.P. 26/1993 e s.m.i., i lavori di completamento del cinema-auditorium-teatro sovracomunale dell'Alto Garda, nell'ambito del complesso ex Quisisana (1° lotto), all'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a. di Loria (TV), risultata 2^a classificata della gara di appalto tenuta nei giorni 13, 14, 16 e 17 dicembre 2010, a seguito del fallimento dell'impresa Azzolini Costruzioni Generali spa, appaltatrice del contratto Rep. 2714 di data 4 agosto 2011, registrato a Riva il 5 agosto 2011 al n. 37, serie 1^a.

E' seguita la stipula del nuovo contratto Rep. 2856 di data 12 dicembre 2017, registrato a Riva del Garda il 18 dicembre 2017 al n. 4952, serie 1T, per l'importo di euro 3.443.961,52=, pari all'importo complessivo dei lavori di euro 3.857.000,00= (derivante dalla somma dell'importo netto affidato con contratto di appalto Rep. n. 2714, stipulato in data 4 agosto 2011, di euro 2.857.702,23= e dell'importo netto dei lavori di variante di euro 1.269.297,77=), detratto l'importo risultante dalla contabilità finale dei lavori realizzati dall'impresa Azzolini Costruzioni Generali spa, redatta dall'allora direttore dei lavori, dott. ing. Stefano Torresani, ammontante a complessivi euro 413.038,48=, approvata con determinazione della dirigente dell'area tecnica n. 413 di data 11 dicembre 2017.

L'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a. di Loria (TV), infatti, con nota di data 2 marzo 2017, ns. prot. n. 6535, aveva, infatti, dichiarato di essere disponibile a subentrare alla società aggiudicataria fallita ed a stipulare, alle medesime condizioni economiche, il relativo contratto di completamento dei lavori, ai sensi di quanto dispone l'art. 58.8 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., che detta norme in materia di *"procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto"*.

I lavori sono stati consegnati in data 9 gennaio 2018, come risulta dal relativo verbale e sospesi dal 20 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018.

In occasione delle ferie estive l'impresa ha sospeso le lavorazioni dal 5 agosto 2018 e, nonostante la diffida inviata dal direttore dei lavori in data 28 agosto 2018, non ha più ripreso le attività cantieristiche.

Con nota prot. n. 31573 di data 22 ottobre 2018, l'Amministrazione ha preso atto della comunicazione dell'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a., prot.n. 30655 del 15 ottobre 2018, riguardo alle modifiche degli assetti proprietari, ed ha evidenziato, nel contempo, il forte ritardo accumulato per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto.

Successivamente, in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda, Rep. n. 6853, Raccolta n. 4611, di data 23 ottobre 2018, registrato a Bassano del Grappa (TV) il 24 ottobre 2018 col n. 11155 -1T, l'impresa Andreola g.m.b.h. (già Frimat Bau g.m.b.h.), con sede a Bolzano, ha dichiarato di subentrare all'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a., anche per quanto concerne il contratto di appalto con il Comune di Arco, Rep. 2856 di data 12 dicembre 2017. Il detto subentro, peraltro, non si perfezionava in ragione del difetto di documenti fondamentali.

I lavori, interrotti di fatto dall'impresa dal 5 agosto 2018, sono stati formalmente sospesi dal 20 dicembre 2018 per consentire la messa in sicurezza della copertura delle logge del vicino stabile denominato ex Quisisana, confinante con l'area di cantiere, ultimata in data 29 marzo 2019.

Con nota prot. n. 8627 del 22 marzo 2019, l'impresa Callalta s.p.a. in liquidazione (ex Andreola Costruzioni Generali s.p.a.) ha comunicato all'Amministrazione comunale l'avvenuto recesso della società affittuaria del ramo aziendale, la Andreola g.m.b.h.. Contestualmente, l'impresa Callalta s.p.a. notiziava la stazione appaltante di non essere in grado di portare a termine i lavori. Con successiva nota prot. n. 8836 del 26 marzo 2019, l'impresa Andreola g.m.b.h. ha evidenziato di aver esercitato il diritto di recesso, dal 19 marzo 2019, verso la società affittante.

I lavori in oggetto pertanto, non sono stati ultimati.

Con prot. n. 13020 di data 8 maggio 2019, il direttore dei lavori, dott.ing. Luca Cucino, ha ritrasmesso all'Amministrazione la *"Relazione del direttore dei lavori sui gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a., attualmente Callalta s.p.a. in liquidazione"*, aggiornando gli importi a debito ed a credito risultanti dallo stato finale dei lavori, da cui si evince che il ritardo nell'adempimento dei lavori, sia a seguito della mancata ripresa delle operazioni cantieristiche, sia a causa del subentro da parte dell'impresa Andreola g.m.b.h., peraltro non portato a compimento, pari a 221 giorni, ha determinato il superamento dell'importo massimo della penale, come stabilito dall'art. 3 del contratto, Rep. n. 2856 di data 12 dicembre 2017.

Con lettera prot. n. 13354 di data 10 maggio 2019, l'Amministrazione ha invitato il direttore dei lavori a formulare la contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 58.4, c. 2, della L.P. 26/1993 e s.m.i..

Il dott.ing. Luca Cucino, in data 13 maggio 2019, ns. prot. n. 13518, ha inviato la summenzionata contestazione all'impresa, assegnando un termine perentorio di 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni al RUP, pena l'avvio dell'iter per la risoluzione contrattuale.

Con delibera n. 77 di data 25 giugno 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta comunale, preso atto che, allo scadere del termine di cui sopra, non sono pervenute al RUP le giustificazioni richieste, ha disposto di risolvere il contratto di appalto Rep. n. 2856 di data 12 dicembre 2017, stipulato con l'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a., avente ad oggetto *“Lavori di realizzazione di un cinema-auditorium-teatro sovracomunale dell’Alto Garda e Ledro, nell’ambito del complesso ex Quisisana (p.ed. 722 c.c. Arco) – 1° lotto”* a causa del grave inadempimento e grave ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori, nonché dell'impossibilità espressa dal medesimo di proseguire nell'esecuzione del contratto, contestualmente disponendo di applicare, ai sensi dell'art. 54 del capitolato speciale d'appalto *“Penali in caso di ritardo”*, la penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad euro 3.443,96=, per un totale complessivo di euro 344.396,15=, come esplicitato nella summenzionata relazione del direttore dei lavori, nonché nella successiva *“Relazione del direttore dei lavori sullo stato finale”*, predisposta in data 15 luglio 2019.

Successivamente il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 91/2019 di data 24 luglio 2019, ha dichiarato il fallimento della summenzionata impresa, denominata Callalta s.p.a. in liquidazione.

Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 20 dicembre 2018, per l'importo di euro 215.044,43=, da cui vanno detratti euro 172.198,08= relativi all'anticipazione, euro 344.396,15= inerenti alla penale ad euro 2.800,00= per il danno accertato relativo alle operazioni di pompaggio dell'acqua, effettuate a maggio 2019 da un'altra impresa, in seguito al mancato adempimento delle disposizioni contenute nell'ordine di servizio di data 14 febbraio 2019, a firma del direttore dei lavori. Dagli atti contabili, pertanto, si evince un debito nei confronti dell'Amministrazione pari ad euro 304.349,80=.

In data 25 novembre 2019, con prot. n. 33271 di data 26 novembre 2019, il direttore dei lavori ha consegnato il registro di contabilità, a completamento della documentazione che costituisce la contabilità finale, redatta in data 15 luglio 2019.

Con nota prot. n. 34343 di data 4 dicembre 2019, inviata tramite Pec, l'Amministrazione ha messo a disposizione del Curatore fallimentare il registro di contabilità, lo stato finale dei lavori ed il conto finale per la sottoscrizione, con l'assegnazione del termine di 15 giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 165, comma 2, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e dell'allora vigente art. 190, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.. Contestualmente lo ha invitato a prendere cognizione del conto finale, ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e dell'allora vigente art. 201, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..

Con nota prot. n. 35966 di data 19 dicembre 2019, l'avvocato della Curatela fallimentare ha richiesto all'Amministrazione copia di alcuni documenti, peraltro già in possesso dell'impresa Callalta s.p.a. in liquidazione, successivamente trasmessi tramite Pec, con prot. n. 2715 di data 27 gennaio 2020, fermi restando gli effetti di legge correlati alla mancata sottoscrizione del registro di contabilità e del conto finale.

Il giorno 19 dicembre 2019, decaduti i termini di legge, il registro di contabilità e lo stato finale dei lavori non risultano essere stati sottoscritti dal Curatore fallimentare. Ai sensi dell'art. 165, comma 5, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e dell'art. 190, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., *“i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad esse si riferiscono”*. Parimenti il conto finale si intende definitivamente accettato.

Con nota prot. n. 1356 di data 14 gennaio 2020, l'Amministrazione ha convocato per il giorno 23 gennaio 2020 il direttore dei lavori ed il curatore fallimentare per la visita finalizzata all'accertamento tecnico-contabile dei lavori eseguiti dall'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a., ora Callalta s.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita, alla presenza del collaudatore tecnico-amministrativo.

Con lettera prot. n. 1660 di data 16 gennaio 2020, l'avvocato della Curatela fallimentare ha comunicato di non essere intenzionato a presenziare alla summenzionata visita.

Con prot. n. 7618 di data 10 marzo 2020 l'Amministrazione, infine, ha trasmesso al Curatore fallimentare copia del verbale relativo alla visita per l'accertamento tecnico-contabile, cui hanno presenziato due testimoni, in assenza del legale rappresentante dell'impresa esecutrice e/o del Curatore stesso.

Il collaudatore tecnico-amministrativo, dott. arch. Diego Albertini, in data 15 giugno 2020 ha predisposto il verbale di accertamento tecnico-contabile delle opere eseguite dall'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a. di Loria, confermando gli importi risultanti dallo stato finale dei lavori, le detrazioni per l'anticipazione, l'applicazione della penale per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori ed il danno accertato relativo alle operazioni di pompaggio.

Con prot. n. 15607 di data 15 giugno 2020 l'Amministrazione ha trasmesso al Curatore fallimentare copia del verbale di accertamento tecnico-contabile, assegnando un termine di 20 giorni per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Il giorno 7 luglio 2020, decaduti i termini di legge, il summenzionato verbale non risulta essere stato sottoscritto dal Curatore fallimentare e, pertanto, si intende integralmente accettato.

Tutto ciò premesso, esistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere con l'approvazione della contabilità finale e del summenzionato verbale, relativi ai lavori di realizzazione di un auditorium/teatro nell'ambito del complesso ex Quisisana (1° lotto) per la sola parte delle lavorazioni eseguite dall'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a. di Loria, ora Callalta s.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita.

LA DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale, 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici" ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione, nelle parti ancora vigenti, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

visto il decreto 123 di data 30 giugno 2020 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali e che avranno durata fino a 60 giorni successivi alla scadenza del mandato del Sindaco;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 4 di data 15 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022;

vista la deliberazione n. 4 di data 21 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – annualità 2020 – 2022;

DETERMINA

1. di dare atto che i lavori di realizzazione di un cinema-auditorium-teatro sovracomunale dell'Alto Garda e Ledro, nell'ambito del complesso ex Quisisana (1° lotto) non sono stati ultimati dall'appaltatore, per tutte le motivazioni espresse in premessa;
2. di evidenziare che, con delibera n. 77 di data 25 giugno 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, la giunta comunale ha disposto di risolvere il contratto di appalto Rep. n. 2856 di data 12 dicembre 217, stipulato con l'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a., avente ad oggetto *"Lavori di realizzazione di un cinema-auditorium-teatro sovracomunale dell'Alto Garda e Ledro, nell'ambito del complesso ex Quisisana (p.ed. 722 c.c. Arco) – 1° lotto"* a causa del grave inadempimento e grave ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori, nonché dell'impossibilità espressa dal medesimo di proseguire nell'esecuzione del contratto;
3. di approvare la contabilità finale, redatta in data 15 luglio 2019 e consegnata in data 25 novembre 2019 dal direttore dei lavori, dott. ing. Luca Cucino, della Società SWS Engineering s.p.a. (capogruppo A.T.I.), riguardante i lavori di realizzazione di un auditorium/teatro, nell'ambito del complesso ex Quisisana (1° lotto), per la sola parte eseguita dall'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a. di Loria (TV), ora Callalta s.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita, dell'importo netto di euro 215.044,43=;
4. di dare atto che l'impresa summenzionata ha accumulato un ritardo di 221 giorni, determinando il superamento dell'importo massimo della penale, pari al 10% dell'importo di contratto e che, pertanto, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto, *"Penali in caso di ritardo"*, applicando la sanzione giornaliera ivi prevista di euro 3.443,96=, il totale ammonta a complessivi euro 344.396,15=, come, peraltro, esplicitato nella *"Relazione del direttore dei lavori sui gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a., attualmente Callalta s.p.a. in liquidazione"*, ns prot. n. 13020 di data 8 maggio 2019 e nella successiva *"Relazione del direttore dei lavori sullo stato finale"* di data 15 luglio 2019, predisposte dal direttore dei lavori, dott. ing. Luca Cucino;
5. di evidenziare che dalla contabilità finale emerge un debito della summenzionata impresa nei confronti dell'Amministrazione di euro 304.349,80=, pari all'importo risultante dalla contabilità finale, ammontante ad euro 215.044,43=, detratti gli importi dell'anticipazione di euro 172.198,08=, della penale di euro 344.396,15= e delle operazioni di pompaggio, pari ad euro 2.800,00=, disposte per la mancata ottemperanza dell'ordine di servizio del direttore dei lavori di data 14 febbraio 2019;
6. di approvare il verbale di accertamento tecnico-contabile delle opere eseguite dall'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a. di Loria (TV), ora Callalta s.p.a. in liquidazione, dichiarata fallita, redatto in data 15 giugno 2020, dal collaudatore tecnico-amministrativo, dott. arch. Diego Albertini;
7. di svicolare, per le ragioni esposte nella deliberazione di Giunta n. 75 di data 23 giugno 2020, dichiarata immediatamente esecutiva, la cauzione definitiva dell'importo di euro 172.198,08=, prestata a mezzo polizza fidejussoria della S2C s.p.a. Compagnia di

Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, Agenzia B078 ANTHEA s.p.a. di Vicenza, n. 01.000023707 di data 24 maggio 2017;

8. di svincolare la polizza di assicurazione “contractor all risks” per opere e lavori pubblici o privati, prestata a mezzo polizza della AXA Assicurazioni s.p.a., Agenzia di Montebelluna (TV), n. 402777283 di data 14 giugno 2017;
9. di dare atto che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
10. di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento entro 60 giorni, ex art. 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 10.

MR/BZ

SIMONCELLI BIANCA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Opere Pubbliche - Raddi Margherita

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
